



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE I – SERVIZIO I-II
Politiche Sociali e Sviluppo Economico - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 234 del 11-11-2021

Registro generale n. 1099

**Oggetto: FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE, ANNUALITA' 2021 - ANNO DI LOCAZIONE 2020 -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.**

La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);

il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);

O P P U R E

non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.

Roseto degli Abruzzi, 11-11-2021

Il Dirigente I Settore ad Interim
(Arch. Fabio Ciarallo)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze"
Servizio Finanziario (Ragioneria)

Sulla Determinazione n.234, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 11-11-2021:

SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**

La determinazione n.234 del 11-11-2021, pertanto, é divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;

SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO / CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.**

(Data)

Il Dirigente III Settore Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

IL FUNZIONARIO DELEGATO SETTORE I SERVIZIO I

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la D.D. n. 29/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;
Visto l'art. 11 della Legge 04.12.1998, n. 431 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Ministeriale riparto disponibilità 2021 del 19/07/2021

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 data 15.04.2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con delibera di Giunta comunale n. 102 in data 11.05.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2021;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 19/10/2021 prot. RA/407042, con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto entro e non oltre il 30.11.2021;

Visto il Decreto Ministeriale 19/07/2021 (GURI n. 197 del 18/08/2021) con il quale è stata approvata la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione alle Regioni, che tra l'altro conferma l'ampliamento della platea di beneficiari, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 35.000,00 che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dall'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, calcolata per il periodo giugno/dicembre 2020 rispetto all'analogo periodo 2019 per un numero massimo di sei mesi di locazione;

Visto che con la predetta nota si conferma che i criteri per la determinazione del contributo restano quelli stabiliti con l'art. 2 del D.M. 7/6/1999 ed elenca i requisiti minimi che il bando per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al Fondo dovrà contenere;

Dato atto di aver recepito tutto quanto indicato nella nota della Regione Abruzzo in sede di emanazione dell'avviso pubblico per la definizione della graduatoria degli aventi diritto;

Visto, pertanto, di doversi emanare apposito avviso per gli interessati, ai fini della presentazione delle domande, stabilendo come termine ultimo il giorno 30 dicembre 2021;

Attesa la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi del art. 3 della Legge n. 241/1990;

2) di approvare l'avviso pubblico "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" contenente tutte le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo con nota del 19/10/2021 prot. RA/407042 per l'individuazione dei relativi beneficiari, con scadenza 30 dicembre 2021, come allegato alla presente, provvedendo alla conseguente pubblicazione ai fini della relativa pubblicità e trasparenza;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune sezione trasparenza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 83 del 22.06.2012, convertito con modificazione nella Legge 134 del 07.02.2012.

4) di inserire il presente atto nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria.

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è la sig.ra Giovanna Dezi.

Il Funzionario Delegato Settore I

D.ssa Lorena Marcelli



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

Settore I Servizio I
“Servizi Sociali Scolastici”

AVVISO PUBBLICO

**per la definizione della graduatoria degli aventi diritto al contributo
ad integrazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo**

Annualità 2021

Anno di locazione 2020

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 19/10/2021 prot. RA/407042, con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto entro e non oltre il 30.11.2021;

Visto il Decreto Ministeriale 19/07/2021 (GURI n. 197 del 18/08/2021) con il quale è stata approvata la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione alle Regioni, che tra l'altro conferma l'ampliamento della platea di beneficiari, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 35.000,00 che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, calcolata per il periodo giugno/dicembre 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 per un numero massimo di sei mesi di locazione;

Visto che la predetta nota conferma i criteri per la determinazione del contributo stabiliti con l'art. 2 del D.M. 7/6/1999 ed elenca i requisiti minimi che il bando per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al Fondo dovrà contenere;

RENDE NOTO

che a partire dal **giorno 15/11/2021 al giorno 30/12/2021**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto.

Nel caso di cambio di abitazione o di stipula di nuovo contratto avvenuta nel corso dell'anno 2020, dovrà essere presentata distinta domanda per ogni rapporto contrattuale.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

ai fini dell'ammissione al beneficio il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;

- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino della UE (D.Lgs. 06/02/2007, n. 30);
- Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- Residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Limiti di reddito:

-FASCIA "A" Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a €3.100,00.;

-FASCIA "B" Reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999 l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Per l'accertamento dei requisiti minimi di legge a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Sono altresì esclusi dai contributi:

- i soggetti usufruenti, assieme al proprio nucleo familiare, di alloggi realizzati con contributi pubblici ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o Enti pubblici;
- i soggetti con diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Roseto degli Abruzzi né essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 come risulta dall'attestazione ISEE;

Nel caso di "reddito zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con indicazioni dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale del 19/7/2021 (GU 197/2021) stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).

Requisiti ai fini delle maggiorazioni del contributo (indicare):

- presenza di ultra sessantacinquenni;
- presenza di portatori di handicap;

SI PRECISA CHE

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità.

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, e in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 159/2013).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, deve essere presentata **entro e non oltre il 30 dicembre 2021:**

- consegnata a mano all'Ufficio U.R.P. del Comune di residenza;

La domanda può essere presentata online all'indirizzo Pec protocollo generale@pec.comune.roseto.te.it esclusivamente con il seguente oggetto "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" onde evitare possibili esclusioni

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- documento di identità della persona che ha firmato in corso di validità;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro anno 2020- mod. F24;
- copia visura catastale o cartella di pagamento Tari da cui dedurre i mq utili dell'abitazione condotta in locazione e la categoria catastale, se non risultano dal contratto di locazione;
- copie ricevute di pagamento canone di locazione per l'anno 2020 munite del bollo di € 2,00;
- copia dell'Attestazione ISEE in corso di validità;
- titolo di soggiorno in corso di validità;
- attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'UE (DLgs. n. 30/2007)
- copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap L.104/92;
- codice IBAN prestampato (non trascritto manualmente) dell'intestatario del contratto di locazione. Tale codice è necessario al fine di permettere la liquidazione del contributo. N.B: Si ricorda che l'IBAN dei libretti postali con il seguente codice: Abi 07601 Cab 03384 non è valido in quanto non può ricevere bonifici ordinari.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti sopraindicati.

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO

Il contributo è **interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati**. Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l'assegnazione dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del

D.P.R. n. 455/2000. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

L'Amministrazione verifica tramite controlli a campione che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.

PRIVACY

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e Reg. Ue 679/2016 esclusivamente per le finalità di cui alla L. 431/1998.

INFORMAZIONI E RITIRO

DOMANDE Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso:
il sito del Comune di Roseto degli Abruzzi <http://www.comune.roseto.te.it>

Sportello dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Roseto degli Abruzzi aperto al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì anche dalle 15.30 – 17.30

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare la Legge 431/98 e Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/1999.

Il Funzionario Delegato
Dott. Lorena Marcelli

¹ **Legge 96/96, Tabella "A", lett. c):** "si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre".

Legge 96/96, Tabella "A", lett. d): si intende quale alloggio adeguato quello "determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza.
COMPONENTI DEL NUCLEOFAMILIARE: 1 2 3 4 5 6 (e oltre)

VANI CATASTALI: 3 4 4,50 5 6 7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà".

2 Nel caso in cui l'intestatario sia impossibilitato per gravi e documentati motivi di salute a sottoscrivere la domanda, questa può essere presentata da un componente del medesimo nucleo familiare,. La domanda può essere presentata da persone non intestatarie nei casi di subentro nella titolarità del contratto previsti dalla legge.